

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE CALDE, FREDDI E SNACK, PER LE DUE SEDI DELL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO DI ROMA DI VIA DEI PORTOGHESI N. 12 E DI VIA DEL CLEMENTINO N. 91/A.

CIG N. _____

Rep. n. _____

L’Avvocatura Generale dello Stato (in seguito indicata come AGS) Codice fiscale n. 80224030587 con sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12

E

Società _____ (in seguito indicata come la Ditta), con sede legale in _____, via _____ n. 8 codice fiscale n. _____, in persona del legale rappresentante Sig. _____ nato a _____ il _____, domiciliato agli effetti del presente contratto presso la sede sociale;

Vista la determina a contrarre _____ del _____

Vista la determina di affidamento _____ del _____

Vista la Richiesta di Offerta (RdO) n. _____ del MePA.

Vista la nota prot. n. _____ del _____

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto)

Forma oggetto del presente atto il servizio di distribuzione automatica di bevande calde, fredde e snack, a ridotto impatto ambientale per le due sedi dell’Avvocatura Generale dello Stato di Roma di via dei Portoghesi n. 12 e di via del Clementino n. 91/a.

Articolo 2

(Norme regolatrici del servizio e disciplina applicabile)

L’appalto dovrà essere eseguito con l’osservanza di quanto espressamente previsto nella RdO (Richiesta di Offerta) Me.PA. con n. _____, integrato delle eventuali prescrizioni tecniche formulate dall’ADS nel rispetto delle vigenti normative.

Il servizio in oggetto sarà reso alle condizioni del Capitolato Tecnico Amministrativo allegato al presente contratto che ne costituisce parte integrante ed inscindibile, come se fossero qui di seguito trascritti.

L’esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolata:

- dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
- dal Capitolato Tecnico Amministrativo;
- da quanto previsto nella Documentazione tecnica dell’offerta ed Economica e nei relativi allegati presentati dalla Società;
- dalle disposizioni del codice civile, dal d.lgs. n. 36 del 2023 e dalle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate;
- da tutte le altre disposizioni normative e regolamentari relative alla natura delle attività e del servizio affidato.

In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti prevarranno sugli atti e i documenti prodotti dalla Società nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultima ed espressamente accettate dalla Concedente.

Le clausole del presente Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, la Società rinuncia sin da ora a promuovere eventuali azioni volte alla revisione del valore della Concessione ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Articolo 3

(Oggetto e luogo delle prestazioni)

Il presente Contratto ha per oggetto la Concessione, da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato, della gestione funzionale ed economica del servizio di distribuzione automatica di bevande calde, fredde e snack, a ridotto impatto ambientale, per le due sedi di Via del Clementino n. 91/A e di Via dei Portoghesi n. 12 in Roma.

- È prevista l'installazione di n. 3 distributori di bevande calde e n. 2 distributore di snack dolci e salati confezionati e bibite fredde presso la sede di Via dei Portoghesi n. 12;
- n. 1 distributore di bevande calde e n. 2 distributori di snack dolci e salati confezionati e bibite fredde presso la sede di via del Clementino 91/A;

In particolare, l'Avvocatura affida al Concessionario:

- a. gli spazi dove installare i distributori automatici, come individuati negli atti;
- b. la gestione funzionale ed economica, a regola d'arte, del servizio oggetto di concessione, in conformità alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico Amministrativo, nella Documentazione Tecnica e nell'Offerta Economica, e in base alle condizioni e ai termini previsti nel presente Contratto e nei suoi Allegati;
- c. il ripristino dello stato dei luoghi al termine della Concessione.

Gli spazi per l'installazione dei distributori automatici saranno consegnati al Concessionario, presso ogni sede, entro 15 giorni dalla data di intervenuta efficacia del Contratto, previa redazione del Verbale di consegna degli spazi.

Articolo 4

(Avvio e cessazione del servizio)

Il servizio dovrà essere avviato dal Concessionario a seguito del completamento dell'installazione dei distributori automatici, entro il termine dichiarato dallo stesso nella Relazione Tecnica e riportato nel Verbale di consegna degli spazi.

Ai fini della messa in funzione dei distributori automatici dovrà essere redatto, presso ogni sede e in duplice copia, apposito Verbale di avvio del servizio, sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto, dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e dal Concessionario. Tale Verbale dovrà essere trasmesso al RUP.

Entro la data di avvio del servizio, il Concessionario è tenuto ad effettuare il regolare allacciamento dei distributori alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e alla rete idrica.

Alla scadenza della Concessione, il Concessionario, previa stesura di un cronoprogramma concordato con il DEC, è tenuto a provvedere alla disinstallazione, alla rimozione e al ritiro dei distributori automatici, installati presso ciascuna delle sedi, nonché alla riconsegna degli spazi dati in concessione entro i termini che saranno comunicati dalla stessa Amministrazione, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 12 del Capitolato Tecnico Amministrativo.

All'atto della riconsegna, sarà redatto, in duplice copia e in contraddittorio tra le Parti, un Verbale di riconsegna degli spazi relativi a ciascuna sede, sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dal legale rappresentante del Concessionario.

Eventuali danni riscontrati, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, saranno oggetto di successiva valutazione economica dell'Amministrazione.

Il Concessionario si impegna, su richiesta della Concedente, con modalità e tempistiche da concordare con quest'ultima, a consentire ogni attività utile ai fini dell'espletamento di una nuova procedura per l'affidamento dei servizi oggetto della Concessione e propedeutica al passaggio di consegne verso il Concessionario entrante.

Articolo 5

(Durata del Contratto)

Il presente Contratto avrà una durata complessiva di 4 anni (48 mesi), che decorreranno dalla data del Verbale di avvio del servizio.

La Concedente si riserva, ai sensi dell'art. 189, comma 1, del D. lgs. n. 36/2023, la possibilità di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente. Il Concessionario si obbliga, pertanto, a proseguire il servizio per l'ulteriore periodo, previa richiesta scritta dell'Amministrazione, alle medesime condizioni contrattuali.

Articolo 6

(Corrispettivo e valore della Concessione)

A titolo di corrispettivo della Concessione, al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio oggetto del Contratto, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione del servizio, ai sensi dell'art. 177 del D.lgs. n. 36/2023.

Il valore complessivo della Concessione è stimato in € 88.000,00 al netto dell'IVA, per l'intera durata del Contratto.

L'Amministrazione non garantisce un numero minimo di utenti, pertanto il Concessionario non potrà pretendere alcun corrispettivo né richiedere modifiche al Contratto per eventuale mancata affluenza da parte dell'utenza.

Articolo 7

(Modifica della Concessione durante il periodo di efficacia)

Fermi restando i principi del rischio operativo e dell'equilibrio economico- finanziario, previsti dall'art. 177 del D.lgs. n. 36/2023, durante il periodo di efficacia del Contratto lo stesso potrà essere modificato senza indire una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 189, comma 1, lettera a), e dall'art. 189, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023.

In particolare, la Concedente si riserva la facoltà di modificare il Contratto, nel corso della durata della Concessione, in aumento o in diminuzione, in caso di variazioni delle esigenze dell'utenza e/o per sopravvenute modifiche organizzative e/o logistiche che prevedano l'installazione di altri distributori presso le sedi oggetto della presente procedura.

L'eventuale modifica non rappresenterà in alcun caso proroga della Concessione. In caso di variazioni, il Concessionario dovrà comunque eseguire il servizio alle medesime condizioni previste dal Capitolato Tecnico Amministrativo, senza alterare la natura generale della Concessione.

Articolo 8

(Caratteristiche dei distributori e dei prodotti)

Tutti i distributori devono rispettare le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico Amministrativo e nella Documentazione Amministrativa.

Tutti i prodotti erogati dai distributori automatici devono essere conformi alle normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed essere di prima qualità nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato.

Articolo 9

(Obblighi e responsabilità del Concessionario)

I servizi oggetto della Concessione devono essere svolti a perfetta regola d'arte in conformità alle vigenti normative, in particolare igienico-sanitarie, alle procedure di autocontrollo secondo il sistema HACCP e ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di riferimento, nonché nel pieno rispetto delle modalità tecnico-gestionali indicate nel Capitolato Tecnico Amministrativo, nella Documentazione tecnica dell'Offerta e nel presente Contratto.

Il Concessionario dovrà garantire, durante tutta la durata della Concessione, l'assortimento dei prodotti inseriti nel Capitolato Tecnico Amministrativo, in conformità alle specifiche indicate nel medesimo e a quelle proposte in sede di Documentazione tecnica dell'Offerta.

Il Concessionario è l'unico responsabile del trasporto dei prodotti presso le sedi del servizio e ad esso

spetterà il compito di verificare che detto trasporto sia effettuato con mezzi che garantiscano il mantenimento delle condizioni igieniche e di conservazione degli stessi prodotti sino a destinazione.

Il Concessionario deve garantire un'adeguata igiene e pulizia dei distributori automatici.

A tal fine deve osservare quanto contenuto nel Piano di igiene e pulizia, presentato nella Documentazione tecnica dell'Offerta, indicante la frequenza e le modalità con cui provvederà alle operazioni di pulizia, di sanificazione/disinfezione dei distributori e degli spazi oggetto della Concessione, nel rispetto della normativa vigente, dei criteri ambientali minimi e delle prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico Amministrativo.

Il Concessionario deve garantire idonea pubblicità ai prezzi dei prodotti erogati dai distributori automatici, esponendo permanentemente e in modo visibile i prezzi applicati.

Il Concessionario si impegna a mantenere invariati i prezzi di vendita dei prodotti per i primi due anni di Contratto. Dopo il suddetto periodo, è ammessa la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 36/2023, secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico Amministrativo.

Il Concessionario è responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati alla Concedente in conseguenza delle attività svolte, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei propri collaboratori e ausiliari e, in genere, di chiunque si avvalga per l'esecuzione della Concessione, sia durante la fase di allestimento, sia durante la fase di gestione.

Il Concessionario è altresì responsabile per tutti i danni che dovessero occorrere ai propri dipendenti, compresi gli infortuni eventualmente subito da questi ultimi.

Il Concedente si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.

Il Concessionario si obbliga a contabilizzare tutti gli incassi, secondo le vigenti disposizioni in materia.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 127/2015, e come meglio dettagliato nel provvedimento (prot. n. 102807/2016) del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30/6/2016, il Concessionario si obbliga a censire online i distributori presso l'Agenzia dell'Entrate ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Articolo 10

(Canone annuale da corrispondere all'Agenzia del Demanio e rimborso spese)

Il Concessionario, come previsto dal punto 4.3 del Capitolato Tecnico Amministrativo (rubricato "Canone di concessione e rimborso spese"), si obbliga a sottoscrivere con l'Agenzia del Demanio e l'Avvocatura Generale dello Stato, relativamente ai soli immobili demaniali di Via dei Portoghesi, 12 e di Via del Clementino 91/A, l'atto di concessione degli spazi demaniali ove saranno installati i distributori automatici.

Il Concessionario si impegna, altresì, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del Verbale di avvio del servizio, a corrispondere all'Agenzia del Demanio un canone annuo per l'utilizzo dei suddetti spazi pari a € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00), per la durata di 4 anni per un importo complessivo di € 10.800,00 (euro diecimilaottocento/00).

Il Concessionario è inoltre tenuto a corrispondere all'Amministrazione un rimborso spese annuale forfettario pari ad € 100,00 (euro cento/00) per il consumo di acqua e pari al consumo registrato dai contatori a diffalco per energia elettrica impiegata per il funzionamento dei distributori automatici, da versare anticipatamente, con scadenza annuale, entro il 30 novembre di ciascun anno nel conto entrate dello Stato; nello specifico, il versamento di somme diverse a favore dell'Avvocatura avverrà sul capitolo 2368 art. 6 Capo X (entrate e eventuali e diverse del Ministero dell'Economia e delle Finanze) IBAN: IT19V0100003245BE00000002XL

Articolo 11

(Subappalto)

Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni stabilite dagli artt. 188 e 119 del Codice.

Articolo 12

(Verifiche e controlli)

I controlli sulla qualità e salubrità degli alimenti e delle bevande potranno essere espletati anche attraverso il prelievo di campioni effettuato da tecnici incaricati dall'Amministrazione alla presenza di almeno un rappresentante dell'Amministrazione e di uno del Concessionario. Tali campioni verranno sottoposti ad analisi da eseguirsi presso laboratori individuati dall'Amministrazione per verificarne la conformità agli standard microbiologici di riferimento. Le spese di tali analisi saranno a carico del Concessionario o, nel caso in cui vengano sostenute dall'Amministrazione, la stessa si riserva il diritto al rimborso.

Le verifiche di conformità saranno effettuate secondo la procedura indicata nel Capitolato Tecnico Amministrativo.

Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Concessionario.

Articolo 13

(Modalità di contestazione degli inadempimenti contrattuali)

L'Amministrazione si riserva di effettuare, nel corso dell'intero periodo contrattuale, sopralluoghi e controlli volti a verificare il rispetto degli obblighi contrattuali.

All'esito di tali verifiche, in caso di mancata, irregolare o non adeguata esecuzione degli obblighi previsti dal Capitolato Tecnico Amministrativo e dal presente Contratto, l'Avvocatura comunicherà al Concessionario, a mezzo posta elettronica certificata, le relative contestazioni, con formale invito ad adempiere agli obblighi assunti.

Il Concessionario, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla data di ricevimento della contestazione, potrà comunicare, con le medesime modalità, le proprie osservazioni e/o controdeduzioni. In caso di mancato accoglimento di tali osservazioni e/o controdeduzioni ovvero di mancata risposta nel termine indicato, oppure nel caso in cui il Concessionario non abbia provveduto ad eliminare, nel termine, le inadempienze commesse, l'Amministrazione applicherà le disposizioni previste dal Capitolato Tecnico Amministrativo in materia di penali e risoluzione del contratto. In caso di reiterati inadempimenti e violazioni, l'Avvocatura si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

Articolo 14

(Cessione del Contratto – variazioni societarie)

Ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, la cessione, anche parziale, del presente Contratto da parte del Concessionario è nulla, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del D. lgs. n. 36/2023 e fatti salvi i casi di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 189, comma 1, lett. d), punto 2, del D. lgs. n. 36/2023. In tali casi, il nuovo soggetto che subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente Concessionario deve soddisfare i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente.

E' altresì nullo, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D. lgs. n. 36/2023, l'accordo con cui il Concessionario dovesse affidare a terzi l'integrale esecuzione del servizio in Concessione.

Il Concessionario è tenuto a comunicare prontamente alla Concedente ogni modifica o variazione della denominazione, della ragione sociale o della propria compagine societaria. Nel caso di variazione societaria, il Concessionario è altresì tenuto ad inviare copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata.

In caso di inadempimento da parte del Concessionario ai suddetti obblighi, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Tecnico Amministrativo.

Articolo 15

(Personale - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)

Il Concessionario si obbliga ad osservare scrupolosamente le condizioni previste nel Capitolato Tecnico Amministrativo, tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e

previdenza, nonché in materia di rapporti di lavoro in genere, e ad osservare, per tutto il personale impiegato, le disposizioni di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 36/2023 in materia di contratti collettivi, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 12 del Capitolato Tecnico Amministrativo.

Nel caso in cui il Concessionario abbia indicato nell'Offerta un contratto collettivo diverso è obbligato a presentare all'Amministrazione, prima dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, una specifica dichiarazione con la quale si impegna ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti e per tutta la durata della Concessione, il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato ovvero una dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Il Concessionario dovrà essere in regola con il pagamento degli stipendi e dei versamenti dei contributi in favore del proprio personale e dovrà fornire, su richiesta dell'Amministrazione, prima dell'inizio dei servizi e ogni qualvolta sia richiesto nel corso di vigenza del contratto, la relativa documentazione giustificativa attestante l'avvenuto adempimento di tali obblighi.

Il servizio alle dipendenze del Concessionario o per il Concessionario non potrà costituire, in alcun caso e in alcuna forma, per il personale da questi impiegato, titolo o qualsivoglia riconoscimento di rapporto con l'Avvocatura.

Il Concessionario dovrà impiegare un numero di addetti sufficiente a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità dello svolgimento del servizio in ogni periodo dell'anno, assicurando le turnazioni e le sostituzioni del personale assente per malattie, ferie o altre cause, in conformità a quanto previsto dal Capitolato Tecnico Amministrativo.

All'avvio del servizio, il Concessionario dovrà fornire all'Avvocatura gli elenchi nominativi delle unità di personale da impiegare nelle due sedi, unitamente alla relativa documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed infortunistici (Mod. UNILAV), nonché una dichiarazione in merito all'assolvimento e al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. Tali elenchi, anche al fine del rilascio dei badge d'ingresso, dovranno essere aggiornati annualmente e precisamente entro il giorno 15 del mese di giugno.

Il Concessionario si obbliga ad impiegare nello svolgimento del servizio affidati unicamente personale, incluso quello impiegato per le sostituzioni, che sia adeguatamente formato in relazione all'esecuzione delle mansioni da svolgere e nel rispetto delle norme vigenti in materia. Il Concessionario si obbliga, altresì, ad impiegare unicamente personale specializzato per lo svolgimento delle attività di manutenzione e delle operazioni di igiene e pulizia.

Il Concessionario si impegna, inoltre, ad effettuare, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. n. 81/2008, un'adeguata informazione/formazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro del personale dipendente che opererà presso le sedi in cui saranno installati i distributori automatici.

È a carico del Concessionario l'osservanza di tutte le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia di salute, sicurezza, tutela dell'ambiente e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro per quanto di spettanza. A tal fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità del personale, degli addetti ai lavori e dei terzi, dandone alla Concedente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati.

In osservanza di quanto disposto dal punto 9 del Capitolato Tecnico Amministrativo, il Concessionario si impegna a trasmettere all'Amministrazione, previa valutazione dei rischi specifici per la sicurezza e la salute legati all'espletamento della propria attività lavorativa, il proprio Documento Valutazione Rischi (DVR), elaborato ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 81/2008. Tale documento dovrà essere trasmesso entro 15 giorni dalla data di comunicazione di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di salute, sicurezza, tutela dell'ambiente e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

Il Concessionario è responsabile dell'osservanza, da parte del personale impiegato nello svolgimento del servizio oggetto della Concessione, delle prescrizioni a questi imposte dal Capitolato Tecnico Amministrativo e dovrà fornire a propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell'esecuzione del Contratto, le dotazioni necessarie per prevenire gli infortuni sul lavoro.

L'inadempimento degli obblighi in materia di rapporto di lavoro dipendente può determinare l'applicazione delle penali di cui all'art. 12 del Capitolato Tecnico Amministrativo.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui all'art. 9 del Capitolato Tecnico Amministrativo può determinare, altresì, la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 13 del medesimo Capitolato.

Articolo 16 (Verifiche e controlli)

L'Amministrazione, tramite il Direttore dell'esecuzione, ha facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del contratto e nei modi ritenuti più idonei, l'osservanza di tutte le prescrizioni del Capitolato Tecnico Amministrativo.

A tal fine, il Concessionario è tenuto a prestare tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti ed esibendo, in qualsiasi momento, la certificazione di provenienza dei prodotti al fine di consentirne i dovuti controlli.

Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Concessionario.

Articolo 17 (Modalità di contestazione degli inadempimenti contrattuali)

L'Amministrazione si riserva di effettuare, nel corso dell'intero periodo contrattuale, sopralluoghi e controlli volti a verificare il rispetto degli obblighi contrattuali.

All'esito di tali verifiche, in caso di mancata, irregolare o non adeguata esecuzione degli obblighi previsti dal Capitolato Tecnico Amministrativo e dal presente Contratto, l'Amministrazione comunicherà al Concessionario, a mezzo posta elettronica certificata, le relative contestazioni, con formale invito ad adempiere agli obblighi assunti.

Il Concessionario, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla data di ricevimento della contestazione, potrà comunicare, con le medesime modalità, le proprie osservazioni e/o controdeduzioni. In caso di mancato accoglimento di tali osservazioni e/o controdeduzioni ovvero di mancata risposta nel termine indicato, oppure nel caso in cui il Concessionario non abbia provveduto ad eliminare, nel termine, le inadempienze commesse, l'Amministrazione applicherà le disposizioni previste dal Capitolato Tecnico Amministrativo in materia di penali e risoluzione del contratto.

In caso di reiterati inadempimenti e violazioni, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto (art. 13 del Capitolato Tecnico Amministrativo).

Articolo 17 (Penali)

Nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento e/o di difformità di prestazione nell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, che non siano imputabili, rispettivamente, all'Amministrazione, a forza maggiore o caso fortuito, l'Amministrazione stessa applicherà al Concessionario le penali dettagliatamente descritte e regolamentate al punto 12 del Capitolato Tecnico Amministrativo.

Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle controdeduzioni addotte dal Concessionario secondo le modalità e le tempistiche di cui all'art. 16 del presente Contratto.

In assenza di controdeduzioni del Concessionario nei termini prescritti, ovvero nel caso in cui la Concedente ritenga di non accoglierle oppure il Concessionario non abbia provveduto ad eliminare, nel termine, le inadempienze commesse, la Concedente ha facoltà di irrogare le relative penali.

Ferma restando l'applicazione delle penali, la Concedente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'art. 1382 c.c., nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali.

L'Amministrazione, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, si avvarrà della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte al Concessionario superi il 10% del valore economico complessivo della Concessione, la Concedente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente Contratto, oltre al risarcimento di tutti i danni.

Articolo 18 (Risoluzione della Concessione)

Ai sensi dell'art. 190 del D.lgs. n. 36/2023, la Concedente può dichiarare risolta la Concessione in corso di esecuzione se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) la Concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione della Concessione;
- b) il Concessionario si trovava, al momento dell'aggiudicazione della Concessione, in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione della concessione;
- c) il Contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una violazione degli obblighi derivanti dai Trattati europei e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, come constatato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

La risoluzione della Concessione per inadempimento della Concedente o del Concessionario è disciplinata dagli art. 1453 e seguenti del c.c.

Ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Tecnico Amministrativo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., in caso di grave inadempimento da parte del Concessionario.

In ogni caso si conviene che la Concedente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con PEC, nei casi previsti dall'art. 13 del Capitolato Tecnico Amministrativo.

È fatto comunque salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

L'Amministrazione procederà alla risoluzione del presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti del Concessionario intervenga un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.lgs. n. 159/2011.

In caso di risoluzione del presente Contratto, il Concessionario si impegna, sin d'ora, a fornire alla Concedente tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere tramite terzi all'esecuzione del medesimo. In caso di risoluzione del presente Contratto per responsabilità del Concessionario, quest'ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Concedente per affidare ad altra società le prestazioni oggetto della Concessione.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Concedente incamererà la garanzia definitiva.

La Concedente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 124 comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dal Concessionario in sede di offerta. Resta inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023.

Per quanto non previsto trovano applicazione le disposizioni dell'art. 13 del Capitolato Tecnico Amministrativo e del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 19 (Recesso)

La Concedente ha diritto di recedere dal presente Contratto per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 190, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 e in tutti gli altri casi previsti dalla legge, previa comunicazione scritta da inviarsi al Concessionario a mezzo posta elettronica certificata, restando inteso che il recesso sarà efficace decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione. Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.lgs. n. 159/2011, nonché dall'art. 3, comma 4, del D.L. n. 76 del 2020, convertito con modificazioni in Legge n. 120 del 2020.

Per quanto non previsto trovano applicazione le disposizioni del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 20

(Obblighi di riservatezza)

Il Concessionario ha l'obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Concedente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del Contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente Contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dalla Concedente di cui sia, comunque, venuto a conoscenza nel corso dell'esecuzione del Contratto stesso.

Il Concessionario è responsabile dell'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e subcontraenti e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza.

Il Concessionario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza nonché dal Regolamento UE 2016/679.

Articolo 21

(Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sono i seguenti: _____, Agenzia: _____ - Numero conto corrente: _____, Codice IBAN: _____, e che i soggetti delegati ad operare su detto conto sono:

- Sig. _____, nato a _____ (_____) il _____, CF _____, domiciliato per la carica in Via _____ n. _____, CAP _____, _____;

- Sig. _____, nato a _____ il _____, CF _____, residente in Via _____ n. _____, CAP _____, _____.

Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché alle generalità (nome e cognome) e al codice fiscale delle persone delegate a operare su detto conto.

Il Concessionario si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta norma.

Il Concessionario che ha notizie dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma.

Articolo 22

(Referenti del contratto)

Il Concessionario designa sin d'ora quale proprio **Referente unico del Contratto** il Sig. _____, il quale sarà l'interlocutore della Concedente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio affidato in Concessione e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione dello stesso nonché responsabile del coordinamento del personale del Concessionario e di tutti i terzi coinvolti nello svolgimento del servizio. In particolare, il Referente unico del Concessionario deve controllare giornalmente che il servizio sia svolto secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico Amministrativo.

È, altresì, obbligato ad assicurare la propria reperibilità nei confronti del RUP e del Direttore dell'esecuzione del contratto, dal lunedì al sabato, dalle 7.00 alle 20.00. Inoltre, il Referente unico del

Concessionario è autorizzato ad accogliere richieste e segnalazioni da parte dell'Amministrazione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.

Il Concessionario assume, altresì, il ruolo di **Referente della qualità** del servizio che deve garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza e delle buone pratiche contenute nel Manuale HACCP predisposto dal Concessionario. Il Referente della qualità è la figura di riferimento per la segnalazione di criticità riguardanti la qualità, la quantità e il gradimento degli alimenti e delle bevande erogate dai distributori automatici.

Il Referente unico del Concessionario deve essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile e di un indirizzo di posta elettronica.

Le comunicazioni, pertanto, saranno effettuate presso i seguenti recapiti:

Referente unico del Contratto: sig. _____

Cellulare: _____

Telefono fisso: _____

Email: _____

Il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente qualsivoglia variazione dovesse interessare il Referente in questione, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 12 del Capitolato Tecnico amministrativo.

Tutte le comunicazioni fatte al Referente unico del Concessionario devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti del Concessionario medesimo.

Il Referente del contratto per l'Amministrazione è il Direttore dell'esecuzione così individuato:

- dott.ssa Lorella Giannantonio, preposto del servizio Economato dell'Ufficio III della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e Sistemi Informativi e-mail:
lorella.giannantonio@avvocaturastato.it.

Articolo 23

(Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e Protocollo di legalità)

Il Concessionario si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al *Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, e al *Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Avvocatura Generale dello Stato*, adottato con D.A.G. n. 34 del 10 aprile 2015, che dichiara di conoscere e accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale del Contratto; la violazione degli obblighi di condotta previsti dai citati Codici comporterà la risoluzione di diritto del presente Contratto senza che il Concessionario possa avanzare eccezioni di sorta.

Il Concessionario si impegna, altresì, a rispettare gli obblighi prescritti dal Protocollo di legalità per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, consapevole delle sanzioni che, in caso di violazione, l'Amministrazione comminerà. Il documento, ancorché non materialmente allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e deve pertanto intendersi integralmente richiamato. La violazione degli obblighi derivanti dal Protocollo di legalità comporterà la risoluzione di diritto del presente Contratto senza che il Concessionario possa avanzare eccezioni di sorta.

Articolo 24

(Incompatibilità)

Il Concessionario dichiara espressamente e irrevocabilmente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs n. 165/2001.

Il Concessionario prende atto e accetta che, qualora la dichiarazione resa non risultasse conforme al vero, si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

Articolo 25

(Trattamento dei dati personali)

Il Concessionario dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le

informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

La Concedente tratta i dati forniti dal Concessionario, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica e amministrativa del Contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Concedente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, il Concessionario, nella persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Capitolato Tecnico Amministrativo e sopra richiamate.

Il Concessionario si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei dati personali.

Articolo 26 (Spese contrattuali)

Al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del Concessionario.

Le spese di bollo, di copia, per la registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al presente Contratto sono a carico del Concessionario in conformità con quanto previsto dagli artt. 16/bis e 16/ter del R.D. 2440/23, così come modificati dalla Legge n. 790/1975.

Articolo 27 (Foro competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto e per tutte le questioni relative ai rapporti tra la Concedente e il Concessionario, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 28 (Clausola finale)

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto e dal capitolato tecnico-amministrativo si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile e alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

Letto, firmato e sottoscritto

Roma, _____

Per l'Avvocatura Generale dello Stato

Per la Ditta